

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N.4/CFAS 2024/2025

**Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 19/23-24 cfas, tenutasi in Roma in data 8 luglio 2024, ha adottato la seguente decisione:**

#### COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Mario Assennato (Componente Istruttore), Prof. Avv. Maria Pia Pignalosa (Componente).

#### **PREMESSO CHE**

- in data 29 marzo 2024, la Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota prot. n. 24669/SS/23-24, dava avvio al procedimento disciplinare nei confronti dell'agente sportivo Michelangelo Minieri avente ad oggetto "*Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Michelangelo Minieri il quale avrebbe sottoscritto con il calciatore Matteo Polizzi un contratto di mandato in conflitto di interessi, pur avendo già in essere un precedente contratto di mandato conferitogli dalla società A.C. Perugia Calcio S.r.L relativamente al medesimo calciatore, in carenza di specifica dichiarazione attestante il consenso delle parti coinvolte*";
- contestualmente, in pari data, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi Prof. Avv. Francesco Cardarelli nominava se' stesso quale Presidente del Collegio, l'Avv. Maria Pia Pignalosa quale componente e l'Avv. Mario Assennato quale componente istruttore fissando la riunione preliminare per la data del 13 maggio 2024 ore 13,15 in modalità telematica;
- il predetto provvedimento di avvio del procedimento veniva regolarmente comunicato all'Agente Sportivo Minieri e quest'ultimo non faceva pervenire nei termini di legge alla Commissione Federale Agenti Sportiva alcuna memoria difensiva;
- in data 24 aprile 2024, l'Agente Minieri, per il tramite dell'Avv. Raffaele Rigitano, faceva pervenire un'istanza di rimessione in termini segnalando problemi tecnici sull'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente;

- in data 6 maggio 2024, il Collegio, verificato il corretto invio e la regolare consegna a mezzo PEC della comunicazione di avvio del procedimento, comunicava il rigetto dell'istanza;
- a seguito della riunione preliminare del 13 maggio 2024, tenutasi in modalità telematica, vista la relazione presentata dal componente istruttore Avv. Mario Assennato, la Commissione Federale Agenti Sportivi riteneva di dover procedere all'accertamento disciplinare a carico del Sig. Michelangelo Minieri formulando il capo di incolpazione per violazione della normativa federale in tema di mandati di rappresentanza e conflitto di interessi (art. 21 Regolamento Agenti Sportivi FIGC e art. 17 Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC);
- in data 16 maggio 2024, con nota prot.28497/SS 23-24 la Commissione Federale Agenti Sportivi notificava al Sig. Michelangelo Minieri la comunicazione di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 1 luglio 2024 alle ore 13,00 in modalità telematica, informando l'incolpato della facoltà di comparire e presentare memorie difensive entro 10 giorni dalla data della predetta udienza;
- in data 20 giugno 2024 perveniva alla Commissione Federale Agenti Sportivi memoria difensiva per il tramite dell'Avv. Fabrizio Zerboni in qualità di difensore costituito, il quale eccepeva la totale infondatezza dell'addebito disciplinare chiedendo il suo totale proscioglimento;
- detta udienza dell'1 luglio 2024, veniva rinviata per sopraggiunto impedimento del Collegio Giudicante al giorno 8 luglio 2024, ore 13,00, sempre in modalità telematica;
- in data 8 luglio 2024, con modalità da remoto, si teneva l'udienza nella quale l'Avv. Fabrizio Zerboni, in rappresentanza dell'Agente Minieri, ribadiva quanto affermato nella memoria insistendo per la richiesta di proscioglimento;
- al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi per il tramite del Collegio all'uopo nominato, si è riservata di decidere.

#### **CONSIDERATO CHE**

- in data 2 febbraio 2024, l'Agente Sportivo Michelangelo Minieri sottoscriveva con la società A.C. Perugia Calcio S.r.L. un mandato di rappresentanza in via esclusiva per il trasferimento delle prestazioni sportive presso altre società sportive del calciatore Matteo Polizzi;
- il suddetto contratto di mandato veniva regolarmente depositato in data 12 febbraio 2024 presso la Commissione Federale Agenti Sportivi;
- l'Agente Sportivo Minieri dichiarava nel citato mandato di non trovarsi in conflitto di interessi e di agire esclusivamente in favore della società rappresentata, compilando l'apposita dichiarazione prevista nel modello contrattuale federale;

- in data 26 febbraio 2024, il medesimo Agente Sportivo Michelangelo Minieri, sottoscriveva un mandato di rappresentanza in via esclusiva con il calciatore Matteo Polizzi avente ad oggetto la cura dei propri interessi e l'eventuale conclusione, rinnovo o risoluzione del contratto di prestazione sportiva ovvero il suo trasferimento presso altra società;
- il citato contratto, veniva regolarmente depositato in data 6 marzo 2024 presso la Commissione Federale Agenti Sportivi;
- l'Agente Sportivo Minieri, dichiarava anche in questo contratto di non trovarsi in conflitto di interessi e di agire esclusivamente in favore del calciatore rappresentato, sottoscrivendo la relativa dichiarazione presente nel modello federale;
- sempre in data 26 febbraio 2024, infine, l'Agente Sportivo Minieri trasmetteva alla Commissione Federale Agenti Sportivi un documento di integrazione al mandato di rappresentanza del calciatore Matteo Polizzi;
- in tale allegato integrativo, sub lettera h), l'Agente dichiarava espressamente di non agire in conflitto di interessi e di rappresentare solo il calciatore in ottemperanza alla normativa vigente e precisava che sarebbe stato suo onere rendere nota l'eventuale situazione di conflitto di interessi qualora ciò fosse avvenuto, impegnandosi a produrre apposita dichiarazione integrativa con il deposito di eventuale mandato con altra società.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- Il presente procedimento ha natura documentale e viene deciso attraverso l'esame complessivo delle risultanze documentali agli atti e specificatamente:
  - 1) Mandato di rappresentanza del 2 febbraio 2024, che l'Agente Sportivo Michelangelo Minieri sottoscriveva con la società A.C. Perugia Calcio S.r.L. in via esclusiva per il trasferimento delle prestazioni sportive presso altre società sportive del calciatore Matteo Polizzi regolarmente depositato in data 12 febbraio 2024 presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Nel suddetto mandato l'Agente Sportivo Minieri dichiarava di non trovarsi in conflitto di interessi e di agire esclusivamente in favore della società rappresentata, compilando l'apposita dichiarazione prevista nel modello contrattuale federale.
  - 2) Mandato di rappresentanza del 26 febbraio 2024, che l'Agente Sportivo Michelangelo Minieri, sottoscriveva in via esclusiva con il calciatore Matteo Polizzi avente ad oggetto la cura dei propri interessi e l'eventuale conclusione, rinnovo o risoluzione del

contratto di prestazione sportiva ovvero il suo trasferimento presso altra società regolarmente depositato in data 6 marzo 2024 presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Nel suddetto mandato l'Agente Sportivo Minieri dichiarava di non trovarsi in conflitto di interessi e di agire esclusivamente in favore del calciatore rappresentato, sottoscrivendo la relativa dichiarazione presente nel modello federale. Tale ultima dichiarazione veniva ribadita nell'accordo integrativo allegato al mandato, sub lettera h), nel quale l'Agente dichiarava espressamente di non agire in conflitto di interessi e di rappresentare solo il calciatore in ottemperanza alla normativa vigente e precisava che sarebbe stato suo onere rendere nota l'eventuale situazione di conflitto di interessi qualora ciò fosse avvenuto, impegnandosi a produrre apposita dichiarazione integrativa con il deposito di eventuale mandato con altra società.

3) Memoria difensiva del 20 giugno 2024 pervenuta via Pec alla Commissione Federale Agenti Sportivi con la quale l'Avv. Fabrizio Zerboni, in rappresentanza dell'Agente Minieri, eccepiva l'infondatezza dell'addebito disciplinare chiedendo il suo totale proscioglimento. Nella citata memoria difensiva, si rappresentava:

- in primo luogo, l'inesistenza del conflitto di interessi in quanto l'Agente Minieri sarebbe stato incaricato dal Perugia di curare esclusivamente eventuali ipotesi di trasferimento del calciatore Polizzi e non anche la conclusione, il rinnovo o la risoluzione del contratto di prestazione sportiva di quest'ultima;
- in secondo luogo, la difesa del Minieri evidenziava che l'accordo integrativo al mandato di rappresentanza sottoscritto con il calciatore Polizzi, confermava che il calciatore avrebbe espresso, sostanzialmente, il proprio consenso all'eventuale conflitto di interessi seppur in forma non rituale.

#### **RITENUTO CHE**

- in punto di diritto, l'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC avente ad oggetto la disciplina dei mandati di rappresentanza, prevede espressamente che l'agente sportivo, nel caso rappresenti più parti, debba sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata e debba indicare, mediante apposita dichiarazione scritta, in ciascuno dei mandati, l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione;
- l'art. 17 comma 1 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, in tema di conflitto di interessi, prescrive espressamente che l'agente sportivo non può svolgere trattative o stipulare

contratti in conflitto di interessi con proprio cliente, salvo quanto previsto dal suddetto art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC;

- inoltre, l'art. 17 comma 4 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi prevede che l'Agente sia tenuto ad informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.

### **RITENUTO PERTANTO CHE**

- nel caso in esame risulta documentale ed incontestabile che il conflitto di interessi fosse già esistente al momento della sottoscrizione del mandato di rappresentanza con il calciatore Polizzi in data 26 febbraio 2024;
- si rammenta, sul punto, che in data 2 febbraio 2024 l'Agente Minieri aveva sottoscritto un mandato di rappresentanza con la società Perugia; a ciò aggiungasi che l'Agente Minieri, in data 26 febbraio 2024, faceva sottoscrivere al calciatore, unitamente al mandato, un accordo integrativo con il quale dichiarava espressamente di non agire in conflitto di interessi alla data di sottoscrizione del mandato medesimo;
- la previsione da prendere in esame è quella dettata dall'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC che impone all'agente l'obbligo di ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualsiasi trattativa;
- è altresì pacifico che il Sig. Minieri, dopo aver sottoscritto il primo contratto di rappresentanza con la società Perugia, abbia poi sottoscritto un mandato di rappresentanza con il calciatore;
- pertanto, risulta applicabile la generale previsione di cui al comma 1 dell'art. 17 del Regolamento Disciplinare FIGC secondo cui *"l'agente sportivo o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi con il proprio cliente, salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi"*;
- l'incolpato, nella propria memoria difensiva, intenderebbe eccepire l'inesistenza sotto il profilo sostanziale del conflitto di interessi tra i due mandati nonché di aver avvisato, seppur in modo non rituale, il calciatore di potenziali conflitti di interessi attraverso il richiamato accordo integrativo di cui alla lettera h);
- è di tutta evidenza che le difese del Minieri appaiono prive di pregio fattuale e giuridico, essendo manifesta la circostanza decisiva del conflitto di interessi all'atto della sottoscrizione del secondo mandato;
- ne discende che la sanzione applicabile per tale violazione è quella prevista espressamente dal comma 5 dell'art. 17 del Regolamento Disciplinare FIGC, ossia la sospensione da un minimo di tre a un massimo di trentasei mesi.

- il Collegio, al riguardo, ai fini della fissazione del *quantum* della sanzione ritiene che nel caso di specie la mancanza di precedenti sanzioni disciplinari a carico dell'Agente Sportivo incolpato concernenti la medesima violazione ed il comportamento dello stesso ascrivibile all'area della colpa per inosservanza della menzionata norma di cui all'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC siano elementi idonei a giustificare la comminazione della sanzione edittale contenuta nel minimo.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 8 luglio 2024, per le ragioni sopra esposte,

**DELIBERA**

di infliggere al Sig. Michelangelo Minieri, nato a Roma (RM) il 29 maggio 1981, la sanzione della sospensione pari a mesi 3 (tre).

Il Componente Istruttore

**Avv. Mario Assennato**

Il Presidente

**Prof. Avv. Francesco Cardarelli**

Il Segretario

**Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza**

Pubblicato in Roma il 29 luglio 2024.